La valutazione di magazzino: le merci in viaggio

Nella categoria delle rimanenze rientrano anche le così dette "merci in viaggio", di cui cercheremo di fornire un corretto inquadramento.

di Stefano Ricci dottore commercialista in Milano

I.ASPETTI INTRODUTTIVI

In fase di redazione del bilancio d'esercizio e delle dichiarazioni fiscali, punto di particolare difficoltà è abitualmente riscontrato nella quantificazione e valutazione delle rimanenze di magazzino.

In questo campo, tra le voci che più facilmente danno luogo ad incertezze, si possono senz'altro annoverare le così dette "merci in viaggio". Con questo termine si suole definire quei beni per cui, alla chiusura dell'esercizio, esistono delle discrepanze tra giacenza fisica di magazzino e contabilità dell'impresa in quanto si tratta di:

- I. materie prime acquistate e non ancora consegnate;
- 2. beni finiti in visione o sottoposti a prove prima di essere venduti, ma già consegnati;

I problemi di tipo valutativo non sorgono evidentemente per la totalità di queste voci, ma esclusivamente nelle situazioni in cui a fine esercizio non sono ancora esattamente definiti i diritti di proprietà.

Nel prosieguo dello studio, dopo una breve panoramica sulle norme riguardanti le rimanenze, andremo ad analizzare sotto i vari aspetti questo peculiare problema, cercando di fornire alcune soluzioni operative per un corretto trattamento contabile e fiscale della fattispecie.

2. NORMATIVA CIVILISTICA

Per la redazione del bilancio d'esercizio, il codice civile prevede la determinazione dei redditi con il principio dei "costi, ricavi e rimanenze", in cui costi e ricavi, iscritti seguendo il criterio della certezza, ragionevolezza e prudenza, sono rettificati dalle rimanenze, iniziali e finali, di materie prime, semilavorati e prodotti finiti.

I criteri per la definizione di queste poste sono chiaramente individuati dall'art. 2424 che elenca:

- I. materie prime;
- 2. prodotti in corso di lavorazione;
- 3. lavori in corso su ordinazione;
- 4. prodotti finiti e merci;
- 5. acconti.

Il legislatore ha evidentemente adottato un criterio "oggettivo" nella determinazione delle voci di cui sopra, per cui le "merci in viaggio" non rilevano come una posta autonoma, in quanto solo soggettivamente diverse dalle altre merci in magazzino; tecnicamente si considerano quindi ricomprese e contabilizzate nella voce oggettivamente corrispondente e cioè, abitualmente, come materie prime o prodotti finiti.

Per i motivi esposti, anche i criteri di valutazione civilistici delle merci in viaggio si devono considerare in prima battuta come del tutto omogenei a quelli abituali, individuati dall'art. 2426, 9° comma, che recita "le rimanenze, i titoli e le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto o produzione, calcolato secondo il comma 1° (valutazione delle immobilizzazioni), ovvero al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, se inferiore". Il citato 1° comma recita "il costo di produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili al prodotto [....] può comprendere altri costi, per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto, relativi al periodo di fabbricazione".

Da quanto detto sopra, si può dedurre chiaramente come la configurazione generale di costo prevista dal legislatore sia quella del costo diretto d'acquisto del fattore e del costo diretto industriale del prodotto. Le possibilità concesse di includere altre voci di costo, purché direttamente imputabili, porta inevitabilmente ad una notevole

discrezionalità da parte dell'amministratore o del consulente nell'individuazione del requisito dell'accessorietà economica dei costi di altri fattori o servizi produttivi.

A questo riguardo è tuttora in corso una accesa diatriba sull'interpretazione del sopra enunciato principio di "direttamente imputabile al prodotto", essendo letto da alcuni come sinonimo di costi variabili, mentre secondo altri andrebbe a considerare tutti i fattori per cui sia misurabile l'apporto di valore al prodotto finito.

Secondo il parere di chi scrive questa ultima tesi sembra essere la più attendibile, sia per il preciso richiamo agli oneri finanziari, di per se stessi non direttamente riconducibile al concetto di costo variabile, sia per la precisa affermazione del comma 9 dell'art. 2446, che prevede "i costi di distribuzione non possono essere computati al costo di produzione". Non si capirebbe il significato di questa affermazione, infatti, se il legislatore non ammettesse la computabilità di altri costi attribuibili pro rata al valore delle merci in magazzino.

Il disposto del comma 9 deve essere letto integrato dal successivo comma 10, che prevede come il valore dei beni fungibili possa essere calcolato con i seguenti metodi:

- media ponderata
- LIFO (last in first out)
- FIFO (first in first out).

Nonostante questa apparente assimilazione, sotto il punto di vista strettamente civilistico ci si imbatte in alcuni problemi nell'iscrizione in bilancio delle merci in viaggio, in particolar modo in riferimento alle modalità contrattuali utilizzate nell'operazione di cessione\acquisto che le ha generate.

È infatti molto frequente che cessioni di un certo ammontare siano caratterizzate da clausole di gradimento, legate all'effettuazione di controlli qualitativi\quantitativi. Si tratta quindi di determinare se questa clausola abbia natura di tipo risolutivo o sospensivo.

Nel primo caso, la vendita di merci è di per se perfetta, e le merci sono da considerarsi a tutti gli effetti o già cedute (con una corrispondente diminuzione del valore del magazzino) o acquistate (con un simmetrico aumento dello stesso). Poiché, in caso di mancata conformità alle specifiche oggetto del contratto, vi sarà l'automatica risoluzione (eventualmente parziale) dello stesso, si dovrà procedere all'iscrizione in bilancio di un opportuno fondo per rischi su resi, avente natura rettificativa di una posta del patrimonio netto (minor ricavo). Ritengo poi non sia corretto effettuare anche la svalutazione del credito verso il

cliente per motivi prudenziali per due ordini di ragioni: in primo luogo si finirebbe per rilevare due volte un identico rischio; inoltre, mettendo in evidenza l'origine dell'accantonamento, si deve notare che ad essere sottoposto ad alea non è il credito, e quindi l'aspetto finanziario dell'operazione, ma bensì la cessione stessa del bene, ovvero l'aspetto economico.

Più complesso il caso degli acquisti, in cui difficilmente si potrà andare a rettificare la voce fornitori tramite accantonamento ad apposito fondo; evidentemente si tratterà di un minor debito (o, se si vuole, minor costo) potenziale, che i generali principi di prudenza impongono di non valorizzare.

Del tutto diverso sembra il caso in cui la clausola contrattuale abbia natura sospensiva, in cui quindi il passaggio di proprietà dei beni non sia ancora avvenuto; in questo caso non risulterebbe quindi richiesta alcuna registrazione contabile per la variazione di magazzino.

Al massimo sarebbe opportuno, nel caso in cui i beni siano già in nostro possesso, evidenziare la giacenza in magazzino di beni di terzi (o, simmetricamente, i nostri beni presso terzi), nei conti d'ordine.

Dette poste verranno evidentemente eliminate in caso di perfezionamento della cessione, per confusione tra possesso e proprietà, od in caso di restituzione.

Si intuisce chiaramente che una corretta contabilizzazione delle merci in viaggio utilizzando i principi sopra esposti risulta impossibile in caso di utilizzo del metodo LIFO nella valutazione del magazzino, in quanto porterebbe inevitabilmente una sottovalutazione dell'attivo, a causa della presunzione di cessione di un bene di fatto non ancora entrato nel capitale circolante aziendale.

In caso di presenza rilevante di merci in viaggio i criteri che meglio rispondono ad una corretta rappresentazione paiono quindi essere quello del costo medio ponderato e del dettaglio (retail inventory method).

Vale la pena di sottolineare come, ai fini della nostra trattazione, non rilevano in alcun modo le differenti clausole di trasporto adottate (CIF, FOB, ecc.), in quanto inerenti esclusivamente la determinazione di costi accessori e rischi, non avendo alcuna rilevanza sull'an contrattuale.

3. PRINCIPI CONTABILI

Il principio contabile n. 3 del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, "Le giacenze di magazzino" (1), pur non trattando esplicitamente il problema delle merci in viaggio, fornisce alcune conferme a quanto detto in precedenza in quanto afferma:

⁽¹⁾ Giuffrè, per CNDC, 1978.

- il principio della competenza, evidenziando che non necessariamente il momento di registrazione contabile dell'acquisto dei beni (e quindi, di riflesso, dell'iscrizione a bilancio delle poste), coincide con l'ingresso in magazzino egli stessi;
- il principio secondo cui, in caso di rischi che possono incidere sulle rimanenze, si potrà procedere sia aduna svalutazione diretta delle stesse, sia ad un'indiretta, con l'iscrizione di un'apposita voce tra le passività;
- la previsione secondo cui è possibile valutare con criteri diversi classi soggettivamente diverse di beni in magazzino: sarebbe quindi plausibile utilizzare il metodo analitico esclusivamente per le merci in viaggio, dandone opportuna motivazione in nota integrativa.

Molto più dettagliato ai nostri fini risulta essere il Principio di Revisione Contabile n. 6, "Procedure di revisione del bilancio d'esercizio, giacenze di magazzino" (2), in cui si afferma che il controllo del magazzino debba avvenire sotto due punti di vista, ovvero fisico e documentale (facendo esplicito riferimento a bolle, ordini, registi di magazzino, ecc.), indagando in particolare su titolo di proprietà o possesso delle stesse e principi di competenza.

È evidente come una corretta applicazione di questi principi porti necessariamente ad una rappresentazione analoga a quella prospettata nel paragrafo precedente.

I principi internazionali (3) non pongono particolare attenzione sulla possibile discrepanza tra valutazione fisica e documentale del magazzino, stabilendo esclusivamente, al punto 32, che "quando le rimanenze vengono vendute, il loro valore deve essere iscritto come costo nell'esercizio nel quale il relativo ricavo è rilevato".

Nel nostro caso, questo breve inciso ci conferma come, essendo in presenza di clausole di natura risolutoria sarà necessario iscrivere in conto economico la variazione di magazzino mentre, in caso di clausole sospensive, non è opportuno rilevare alcuna variazione.

4. NORMATIVA FISCALE

Le variazioni delle rimanenze finali dei beni e fattori produttivi, rispetto alle esistenze iniziali, concorrono a formare reddito d'esercizio (4). Da questa semplice norma si intuisce chiaramente l'importanza, sotto il punto di vista fiscale, di una corretta valorizzazione delle rimanenze.

Il testo unico delle imposte sui redditi, all'art. 59, prevede che le rimanenze debbano avere un valore almeno uguale a quello risultate applicando i seguenti criteri:

- materie acquistate LIFO, FIFO o costo medio ponderato;
- prodotti in corso di lavorazione spese sostenute nell'esercizio;
- prodotti finiti LIFO, FIFO o costo medio ponderato.

Questo valore rappresenta il limite inferiore di valutazione esclusivamente a fini fiscali: per la redazione del bilancio d'esercizio, se richiesto per una prudente e ragionevole rappresentazione del fatto amministrativo, sarà senza dubbio possibile adottare criteri di valorizzazione che portino a valori inferiori. In questo caso, in sede di dichiarazione dei redditi, sarà necessario effettuare una variazione in aumento del reddito imponibile in misura corrispondente alla differenza tra quanto indicato in bilancio e quanto risulta dall'applicazione dei principi sopra esposti.

Nel caso in cui il valore iscritto dall'impresa sia superiore a quello indicato adottando il principio enunciato dall'art. 59, il dato potrà avere valenza anche fiscale. L'impossibilità, in questi casi, di effettuare una variazione in diminuzione nel calcolo della base imponibile in sede di redazione delle dichiarazioni fiscali, che vedeva concorde disciplina e giurisprudenza, appare inoltre superata, vista l'eliminazione del punto c) dell'art. 54, che prevedeva la valenza fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio.

Volendo indagare sulla configurazione di costo considerata corretta dall'amministrazione finanziaria, appare evidente la propensione più rigorosa di costo primo industriale (5), escludendo quindi tutti gli oneri accessori quali le spese generali.

Riguardo le merci in viaggio, non parrebbe in prima battuta profilarsi nessun problema in questo campo, in quanto, come abbiamo visto, si rendono applicabili gli stessi principi riguardanti le altre voci di magazzino. In effetti le maggiori incertezze sembrano derivare dalla corretta applicazione del principio della iscrizione in bilancio per competenza; è evidente, infatti, che valorizzando una posta rilevante a fine esercizio come merci in viaggio, in caso di utilizzazione del criterio di valutazione LIFO, si tenderà a sottovalutare il magazzino, con una conseguente diminuzione del reddito d'esercizio a van-

⁽²⁾ Giuffrè per CNDC, 1978.

⁽³⁾ IAS n. 2 versione rivisitata nel 1993.

⁽⁴⁾ D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, art. 60.

⁽⁵⁾ A sua volta il concetto di costo primo industriale si può considerare come somma dei costi variabili o dei

taggio di quello successivo, mentre una sopravvalutazione comporterà necessariamente un aumento del reddito del periodo, a detrimento del seguente.

Per questo motivo la recente circolare ministeriale riguardante i principi dell'attività di verifica della Guardia di Finanza (6), ha definito in modo estremamente rigoroso le modalità di controllo delle rimanenze. In particolare viene messo in evidenza un criterio rigido da seguire in caso di accertamenti, che consta di individuazione beni giacenti, inventario fisico, controllo documentale dei movimenti carico e scarico del magazzino e controllo dei metodi di valutazione utilizzati.

Appare quindi evidente che una formalizzazione del processo di accertamento di questo tipo possa comportare dei rischi non indifferenti per quello che riguarda le merci in viaggio nel momento in cui, come spesso accade, si dia maggior peso al controllo della giacenza fisica rispetto alla valutazione documentale.

Per quello che riguarda la soluzione da noi esposta è infine necessario sottolineare, sotto il punto di vista strettamente fiscale, come l'accantonamento a riserva per rischi su resi (avente natura di rettifica di ricavo) non è deducibile (7) nell'esercizio di accantonamento, dando luogo ad una variazione in aumento in sede di redazione delle

dichiarazioni fiscali. Per lo stesso motivo non saranno da considerarsi imponibili le sopravvenienze attive generate con lo storno del fondo, che ha già assolto le imposte.

Per quello che riguarda l'Imposta sul Valore Aggiunto, si deve richiamare l'art. 6 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, che prevede come "le cessioni di beni [...] i cui effetti traslativi o costitutivi si producono posteriormente [...], si considerano effettuate nel momento in cui si producono tali effetti e comunque, se riguardano beni mobili, non oltre di un anno dalla consegna o spedizione.

La presunzione di effettuazione della prestazione, a fini IVA, si collega imprescindibilmente al diritto alla detrazione, sancita dall'art. 9 del citato testo normativo, che prevede la detraibilità dell'imposta nel momento in cui essa diventi esigibile: nel caso di clausole sospensive nel momento dell'avverarsi della causa, in caso di clausole risolutive nel momento della consegna delle

La norma è in quindi assolutamente allineata con le considerazioni che abbiamo fatto relativamente ad imposte dirette ed aspetti contabili: vige il principio della effettività dell'operazione, desunta da una corretta lettura (o spesso interpretazione) del contratto sottostante.

ESEMPI

CASO I - Clausola risolutiva

Il 20\1\XX si effettua una vendita per lire 100, sottoposta a clausola risolutiva in caso di mancato superamento di determinati controlli qualitativi o merceologici.

Il cedente contabilizzerà:

	2011211777			
Clienti	a	Diversi	120	
		Ricavi di vendita		100
		IVA a debito		20

20/12/1007

e rilevando il possibile venire n esito i controlli:	reno di un rica	ivo, a fille esercizio, in caso no	n applano an	cora avuto
	31\12\199×	,		
Accantonamento a fondo rischi su resi	a	Fondo rischi su resi	100	100
In data IO/OI/XX il contratt	a si parfazione	o o oi provincidos evidenti elle e		200

ln data 10\01\XX il contratto si perfeziona, e si provvederà quindi allo storno della scrittura di accantonamento di cui sopra:

	10/01/199X+1			
Fondo rischi su resi	a	Sopravvenienze attive	100	100
Programme Park Commence of the	The property and the second			

⁽⁶⁾ Circ. G.d.F. I\199830 ottobre 1998, "Linee guida per l'esame delle principali voci di bilancio rappresentative dell'attività verificata"

⁽⁷⁾ D.P.R 22 dicembre 1986 n. 917, art. 74 comma 4.

Nel caso in cui il contratto non si perfezioni, andrà invece utilizzato il fondo accantonato:

Diversi Fondo rischi su resi	Diversi	10\01\199X+1	1\199X+1				
	Fondo rischi su resi	а	Clienti		100	100	

CASO II

In data 21/11XX si effettua una vendita per lire 100, sottoposta a clausola sospensiva, sino all'effettuazione di idonei controlli qualitativi: non viene effettuata alcuna registrazione in attesa dei controlli.

In data 31\12\XX, nel caso in cui i controlli non siano ancora stati effettuati, si dovrà contabilizzare:

Beni di terzi in ns. possesso	31\12\199X a	Debitori per beni di terzi	100	100
simmetricamente il venditore dov	rà contabilizzare			
Creditori per beni presso terzi	31\12\199X a	Ns. beni presso terzi	100	100